

- Incontro con una delegazione del Consiglio di Stato della Francia, per uno scambio di pratiche sulle tecniche normative e sull'applicazione dell'analisi di impatto, della valutazione *ex post* della regolazione delle tecniche di consultazione all'interno dell'AIR;
- Incontro-visita di studio di una delegazione del Ministero della Giustizia della Repubblica araba d'Egitto, nell'ambito del programma per il Medio Oriente e il Nord-Africa dell'OCSE (Middle-East and North Africa – MENA, pilastro Governance), finalizzato a promuovere iniziative di rafforzamento delle amministrazioni pubbliche e di sviluppare attività di formazione e disseminazione delle migliori pratiche in tema di analisi di impatto e valutazione *ex-post* degli effetti della regolazione;
- Incontro con il Presidente del *Nationaler Normenkontrollrat* (NKR – Consiglio nazionale per il controllo delle norme) della Repubblica federale tedesca, organismo indipendente cui è affidato il compito di assistere il governo federale nel controllo dei costi amministrativi e burocratici e nel miglioramento della qualità della regolazione. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare e discutere le rispettive pratiche e le principali funzioni e competenze in tema di analisi di impatto e di verifica *ex-post* della efficacia della regolazione, nonché degli strumenti e delle risorse utilizzate nelle analisi di impatti della regolazione.

1.2 INIZIATIVE OCSE IN TEMA DI QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

Come di consueto, il DAGL ha assicurato la partecipazione alle due sessioni del Comitato per le Politiche di regolazione (*Regulatory Policy Committee*) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE. Il Comitato si occupa di politiche di regolazione e della definizione e diffusione di *best practices* nell'ambito della *better regulation*. Nei due incontri menzionati sono state discusse le nuove linee guida sull'applicazione delle consultazioni degli *stakeholder*, nell'ambito del procedimento di elaborazione di nuova legislazione e di revisione della legislazione esistente.

Il Comitato promuove la diffusione delle pratiche nel campo dell'applicazione dei principi dell'economia comportamentale, che si sta sempre più diffondendo come metodica di approccio in diversi Paesi per alcuni settori della regolazione. Inoltre, sono stati discussi i contenuti, i principi metodologici e la *roadmap* che porterà alla raccolta dei dati per il nuovo *Regulatory Policy Outlook* previsto per il 2018. La seconda edizione del Rapporto, oltre alla

consueta analisi delle politiche adottate dai governi con riguardo all'analisi dell'impatto, alle consultazioni degli *stakeholder* e alla valutazione a posteriori della regolazione, che già costituivano gli obiettivi principali dell'analisi nella edizione precedente dell'*Outlook*, pubblicata ad ottobre 2015, dedicherà spazio all'esame degli organi di supervisione e di controllo (*oversight bodies*) della qualità delle politiche di regolazione dei governi e delle strumenti di qualità della regolazione, al fine di individuare le soluzioni organizzative che assicurano i migliori risultati in termini di efficacia delle politiche della regolazione. Oggetto di analisi saranno le scelte adottate dai Governi in merito alla *governance*, all'ampiezza dei poteri e delle funzioni di tali organi, alla loro posizione nell'assetto istituzionale delle funzioni dell'Esecutivo, alle condizioni di efficacia dell'azione e al grado di integrazione nel processo decisionale del Governo.

Per quanto riguarda l'AIR e la VIR, il DAGL rientra nella tassonomia dell'OCSE degli *oversight bodies*, essendo la struttura amministrativa che svolge le funzioni di coordinamento, raccordo e controllo di qualità di tali strumenti di *regulatory policy* in relazione all'attività normativa del Governo. Nel corso del 2017 si prevede che il Comitato invierà ai governi il questionario per la rilevazione dell'applicazione degli strumenti di *regulatory policy* nell'ultimo triennio, che sarà utilizzato per l'elaborazione del nuovo Rapporto nel 2018.

2 LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2.1 RIFERIMENTI INTRODUTTIVI

A.I.R.

L'AIR consiste nella valutazione, da svolgersi nel corso dell'istruttoria normativa, degli effetti attesi derivanti dalle norme che si intendono introdurre nell'ordinamento. Elementi qualificanti di questa analisi sono la descrizione delle motivazioni che giustificano l'intervento, l'individuazione degli obiettivi, l'elaborazione di una pluralità di opzioni di intervento e la valutazione degli effetti positivi e negativi derivanti da tali opzioni con particolare riguardo ai soggetti esterni all'amministrazione (cittadini e imprese). La finalità dell'AIR è di fornire al decisore informazioni utili a valutare preventivamente l'efficacia dell'intervento proposto e l'impatto sociale ed economico che lo stesso potrà produrre.

La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo. L'amministrazione competente ad elaborare e presentare l'iniziativa normativa provvede all'elaborazione dell'AIR e ne comunica al DAGL i risultati in apposita relazione. Spetta al DAGL — che in materia di AIR e VIR è il referente unico delle amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, europeo e internazionale — assicurare il coordinamento delle amministrazioni ed eventualmente consentire, su motivata richiesta dell'amministrazione proponente l'iniziativa regolatoria, l'esenzione dall'AIR.

Sul piano organizzativo, ogni amministrazione individua l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR (nonché della VIR); il DAGL invece cura l'elaborazione delle metodologie in tema di AIR, ATN e VIR, coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia.

Si è già riferito, in premessa, che nel corso del 2016 non sono intervenute novità nella disciplina relativa all'AIR.

V.I.R.

Per quel che concerne la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), è utile ricordare che tale strumento è la valutazione, svolta dopo un certo periodo di tempo dall'adozione di un atto normativo, degli effetti prodotti sui destinatari della regolazione e dell'efficacia (o inefficacia) raggiunta; trattasi, quindi, di una analisi *ex post*, la cui finalità principale è di evidenziare in quale misura l'intervento abbia generato impatti coerenti con le finalità perseguite e quali circostanze ne abbiano decretato il successo o l'insuccesso.

La disciplina attuativa della VIR è contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212. La modifica di maggior rilievo intervenuta in materia è recata dall'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, così come novellato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, il quale ha soppresso le disposizioni che prevedevano che la VIR venisse applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione e, successivamente, a cadenza biennale. La previsione della cadenza biennale è però rimasta nel DPCM 19 novembre 2009, n. 212 (art. 2, comma 1), e quindi la stessa dovrebbe mantenere la sua valenza cogente, dal momento che la norma primaria non contempla disposizioni in contrasto, tali da poterne determinare l'abrogazione implicita.

Anche se superiore alla consistenza del 2015 (soltanto 9 relazioni), il numero di relazioni VIR pervenute al DAGL nel corso del 2016 è di 25, a conferma del trend purtroppo non positivo che contraddistingue l'utilizzo della VIR da parte delle amministrazioni.

A.T.N.

Gli schemi di atti normativi d'iniziativa governativa ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali, devono essere accompagnati, oltre che dalla relazione AIR, da una relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), anch'essa predisposta dall'amministrazione proponente l'iniziativa normativa.

Secondo la definizione contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2008), che ha innovato l'originaria disciplina dell'analisi tecnico-normativa recata dalla direttiva PCM 27 marzo 2000, l'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente e dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina comunitaria e agli obblighi internazionali, nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. La relazione ATN viene redatta secondo la griglia metodologica allegata alla citata direttiva PCM 10 settembre 2008.

Come riportato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009 sull'istruttoria degli atti normativi del Governo (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009), la griglia metodologica dell'ATN, originariamente strutturata in 13 indicatori, attualmente ne contiene 23, divisi in tre parti: 1. Contesto nazionale; 2. Contesto internazionale; 3. Qualità sistematica e redazionale.

Nella rinnovata scheda ATN, a' termini della medesima direttiva, viene attribuito maggiore spazio agli aspetti comunitari e internazionali rilevanti, con il chiaro obiettivo di assicurare la piena compatibilità delle nuove norme con l'ordinamento comunitario e migliorare la posizione italiana nel quadro delle procedure d'infrazione e delle sentenze di condanna da parte di organi giurisdizionali sovranazionali, anche in materia di diritti dell'uomo.

Nel corso del 2016, non sono intervenute modifiche alla disciplina dell'ATN. Nel medesimo periodo, come si vedrà nelle pagine che seguono, si è rilevato un decremento del numero delle relazioni predisposte dalle amministrazioni proponenti a corredo dei provvedimenti di competenza.

In sede di verifica delle relazioni ATN, il DAGL ha avuto modo di individuare le principali difficoltà incontrate dalle amministrazioni proponenti riguardo al corretto utilizzo della griglia metodologica: difficoltà che tuttora permangono - anche se in misura molto meno accentuata - nonostante l'esperienza ormai pluriennale maturata dagli addetti ai lavori. Dal
20

che è emersa l'opportunità di porre allo studio un'ipotesi di revisione della metodologia, prevedendo l'eventuale predisposizione di una separata griglia, semplificata, per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e i decreti ministeriali immediatamente attuativi di norme di rango primario. Ci si propone anche l'obiettivo di inserire brevi linee guida alla predisposizione dell'ATN, che appaiono indispensabili per evitare che si effettuino analisi giuridiche dal contenuto formalistico o di tipo apodittico, come quelle che contraddistinguono alcune ATN esaminate a cura del DAGL. Contestualmente potranno essere apportati i necessari adeguamenti terminologici e di semplificazione.

In tale contesto risiede la necessità di predisporre, altresì, alcune linee di indirizzo sullo svolgimento di approfondite ricerche di giurisprudenza della Corte costituzionale, con particolare riferimento all'assetto ed al contenuto delle fonti del diritto nazionale, da inserire nelle relazioni ATN, nonché la necessità di individuare specifici indirizzi relativi alla decretazione d'urgenza, soprattutto nella parte relativa alla descrizione sostanziale degli obiettivi e della necessità dell'intervento normativo ed alla sua compatibilità costituzionale.

L'azione di riscontro da parte del DAGL ha comunque portato al sensibile miglioramento dei profili critici emersi negli anni passati relativamente all'analisi del corretto utilizzo della fonte normativa, alla compatibilità dell'intervento normativo con l'ordinamento dell'Unione europea e all'analisi di eventuali procedure di infrazioni aperte da parte della Commissione.


Ulteriori riflessioni e approfondimenti sulle modalità di revisione e aggiornamento dell'ATN saranno condotti dal DAGL, previa consultazione delle amministrazioni proponenti, al fine di garantire che la nuova griglia metodologica sia diffusamente condivisa, grazie all'apporto collaborativo che le amministrazioni interessate sicuramente presteranno.

2.2 APPLICAZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Premesso quanto sopra, si espongono qui di seguito i dati relativi all'elaborazione degli strumenti di qualità della regolazione curata nel corso del 2016 dalle amministrazioni centrali.

2.2.1 A.I.R


A corredo degli schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri, nel corso dell'anno 2016, le amministrazioni centrali hanno prodotto n. **101** relazioni AIR. Il grafico che segue mostra la serie storica delle relazioni AIR complessivamente prodotte ogni anno dalle amministrazioni centrali.

Grafico 1 – Relazioni AIR dal 2007 al 2016

Le **101** relazioni AIR sono così articolate: **n. 68** annesse di decreti legislativi, **n. 7** annesse a decreti legge, **n. 16** a corredo di disegni di legge¹⁷, **n. 9** a corredo di decreti del Presidente della Repubblica, **n. 1** a corredo di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Occorre specificare che, relativamente al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 “*Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa*” e al decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 “*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*”, le relazioni AIR finali sono il risultato dell’assemblaggio, effettuato in sede di coordinamento dal DAGL, di distinte relazioni presentate dalle amministrazioni in ragione della competenza, *in parte qua*, nelle materie oggetto dei provvedimenti.

Grafico 2 – Distribuzione relazioni AIR per tipo di provvedimento – Anno 2016

¹⁷ Il numero complessivo delle relazioni AIR prodotte dalle Amministrazioni ammonta a 114, in considerazione del fatto che per due disegni di legge, recanti ratifiche di accordi internazionali, sono state predisposte n. 15 relazioni AIR, ricondotte a 2 in coerenza col numero dei provvedimenti cui fanno riferimento.



Nell'anno 2015, le Relazioni AIR prodotte, in relazione a schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri, erano state complessivamente n. **140** (così articolate: n. **66** a corredo di decreti legislativi, n. **14** a corredo di decreti legge, n. **46** a corredo di disegni di legge, n. **12** a corredo di DPR, n. **2** a corredo di DPCM).

Come emerge dai grafici, il livello quantitativo di produzione delle relazioni AIR resta elevato, tanto da rapportarsi a quello di Paesi esteri con consolidata esperienza in materia, nonostante la circostanza che l'attività normativa del Governo sia stata caratterizzata in modo incisivo, anche nell'anno 2016 come nel precedente, dalla particolare consistenza degli interventi di decretazione d'urgenza (complessivamente n. 11, comunque in flessione rispetto al numero – 20 - del 2015), ciò che determina - per la verità in misura sempre meno marcata - una significativa riduzione dei margini temporali disponibili per l'ordinario percorso istruttorio, necessario per la corretta e completa impostazione delle relazioni AIR connesse agli interventi medesimi.

Prestando attenzione agli esiti dell'azione di riscontro compiuta dal DAGL sulle relazioni AIR prodotte dalle amministrazioni, si rileva che nel 2016 si sono registrati n. **95** (su

un totale n. 114 AIR complessivamente prodotte¹⁸) casi di integrazione sostanziale della relazione AIR che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, pari all' **83%** del totale, esclusi meri interventi di rettifica formale, con una lieve flessione, quindi, rispetto alla percentuale dell'88 % del totale indicata per il 2015 (128 AIR integrate).

Le richieste di integrazione avanzate dal DAGL hanno in massima parte riguardato il rafforzamento della relazione, secondo i punti indicati nel modello allegato alla citata direttiva PCM del 16 gennaio 2013, al fine di completare o aggiungere elementi informativi ritenuti essenziali, ovviamente nel rispetto comunque delle competenze di merito delle amministrazioni.

Risultano altresì predisposte, nel 2016, **n. 45** Relazioni AIR a corredo di regolamenti di competenza ministeriale e **n. 11** Relazioni AIR a corredo di DPCM, pervenuti al DAGL ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come da seguente elenco:

- n. 2 DPCM di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- n. 1 DM di competenza del Ministero del lavoro;
- n. 19 DM di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- n. 4 DM e n. 1 DPCM di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- n. 4 DM di competenza del Ministero della giustizia;
- n. 5 DM e n. 2 DPCM di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- n. 1 DM e n. 2 DPCM di competenza del Ministero dell'interno;
- n. 2 DM e n. 1 DPCM di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;
- n. 2 DM e n. 2 DPCM di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- n. 1 DPCM di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- n. 5 DM di competenza del Ministero della salute;
- n. 2 DM di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Riguardo ai contenuti delle Relazioni AIR, si conferma quanto già indicato nella precedente relazione annuale, vale a dire la tendenza al progressivo arricchimento dei vari

¹⁸ Cfr. nota precedente

settori, rispetto a quanto rilevato negli anni precedenti, con descrizioni più accurate di contenuti socio-economici oltre che giuridici, nelle parti relative alla motivazioni dell'intervento e all'individuazione degli obiettivi, e con riferimenti più puntuali a interlocuzioni con portatori di interessi, nella parte relativa alle consultazioni. Si è registrato, inoltre, da parte delle amministrazioni, nel corso delle istruttorie AIR, un incremento di valutazioni delle opzioni alternative e degli effetti prodotti dalle soluzioni regolatorie prescelte, rispetto all'anno 2015. Si è anche constatato che le amministrazioni, dopo iniziali incertezze, hanno proceduto ad arricchire le relazioni AIR con stime di costi amministrativi introdotti e/o eliminati per obblighi informativi, ai sensi del richiamato DPCM 25 gennaio 2013.

Ciò premesso, nella tabella 1 qui di seguito si riportano, in riferimento agli ultimi tre anni, i dati relativi al numero delle relazioni AIR che presentano indicazioni specifiche in ordine alla rappresentazione di contenuti quantificabili. I dati si riferiscono a tutte le relazioni AIR pervenute al DAGL, ivi comprese quelle riferite ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tabella 1 - Dati di sintesi sui contenuti specifici delle Relazioni AIR

Contenuti	N. Relazioni AIR		
	2016	2015	2014
Sezione 1: informazioni quantitative sulla situazione esistente	108	96	58
Sezione 1: dati quantitativi relativi agli obiettivi dell'intervento	19	25	15
Sezione 2: consultazioni	65	75	45
Sezione 4: valutazione delle opzioni alternative	58	60	27
Sezione 5: stime quantitative relative a specifici effetti	18	23	7
Sezione 5: informazioni relative all'introduzione e/o eliminazione di costi amministrativi	40	43	29
Sezione 8: informazioni relative al superamento dei livelli minimi di regolazione comunitaria (di cui 1 D.M.)	4	2	2

Come si evince dalla lettura dei dati relativi alla Sezione 1, nel corso dell'anno 2016 le amministrazioni hanno prestato maggiore attenzione nel fornire dati statistici riferiti al contesto sul quale viene ad agire il nuovo intervento regolatorio, ponendo in evidenza gli

aspetti critici che si intendono superare con la normativa in via di introduzione (aumento del numero da 96 del 2015 a 108 nel 2016, per una differenza incrementale di 12 relazioni). Analoga riflessione va svolta con riguardo ai dati quantitativi relativi all'obiettivo dell'intervento: la flessione dei dati (riferiti a n. 19 relazioni del 2016 rispetto a quelli riferiti al numero - 25 - delle relazioni del 2015) è infatti soltanto apparente, dovendosi la quantificazione rapportare al minor numero di relazioni AIR prodotte nell'anno in corso (percentuale pari al 68,79% nel 2016 rispetto a 47,52% nel 2015)

Per quanto riguarda la Sezione 2, emerge, ed è da sottolineare come elemento di innegabile positività, che nel corso dell'anno 2016 le amministrazioni, nelle istruttorie A.I.R., hanno curato maggiormente la fase delle consultazioni (indipendentemente dalle modalità adottate per la consultazione), tenendo conto dei contributi apportati in vista della stesura del testo normativo: 75 sono infatti le relazioni che hanno tenuto conto delle risultanze delle consultazioni nel 2015, con una percentuale pari al 37,13%, quindi inferiore alla percentuale, pari al 41,40%, registrata per le 65 relazioni presentate nel 2016.

Anche con riferimento alla valutazione di opzioni alternative di merito (Sezione 4), molte delle quali scaturenti da contributi forniti in sede di consultazione, si può rilevare un *trend* positivo, considerando che nel corso dell'anno 2016 il numero di AIR in cui figurano indicazioni specifiche (58 relazioni) realizza una percentuale pari al 36,94%, rispetto a quella del 29,70% riferita alle 60 relazioni nel 2015.


Con riguardo alla Sezione 5, relativa alla giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e la valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI, l'elaborazione dei relativi dati curati dalle amministrazioni si palesa in leggero aumento, anche se non è stato ancora raggiunto un livello ottimale. Nel caso dei dati forniti in tema di effetti dell'introducendo regime sulla collettività, dall'esame della tabella si ricava che nel corso del 2016 è stata sviluppata l'indagine sui vantaggi, ovvero gli eventuali svantaggi, che l'opzione apporta alle diverse categorie di destinatari, nell'ottica di evidenziare al meglio le finalità dell'intervento. La stima corretta degli specifici effetti delle nuove norme risulta essere presente in n. 18 relazioni, con una percentuale pari al 14,65%, migliore rispetto a quella registrata nel 2015 (8,91%).

Del pari, anche l'indicazione dei costi amministrativi per oneri informativi introdotti e/o eliminati a carico di cittadini o imprese nel corso dell'anno 2016 ha registrato un lieve aumento (percentuale del 25,48% riferita a 40 relazioni nel 2016, rapportata al 21,29% riferita alle 43 relazioni del 2015): segno evidente della costante attenzione e degli sforzi migliorativi

prestati dalle amministrazioni a tale importante connotato dell'impatto della normativa sui destinatari – che appare più approfondito rispetto al passato - e della contestuale, costante opera di monitoraggio e verifica esercitata dal DAGL sulle relazioni prodotte dalle amministrazioni, sovente invitate a fornire i relativi dati, ove assenti, o ad integrare i dati forniti, ove incompleti.


Il quadro dei dati informativi è completato dal grafico seguente, che illustra la distribuzione delle Relazioni AIR tra i Ministeri nel corso del 2016.

Grafico 3 – Distribuzione delle AIR tra le amministrazioni. Anno 2016



E' qui il caso di ribadire quanto già segnalato nelle precedenti relazioni annuali: vale a dire che la consistenza numerica delle relazioni AIR è direttamente collegata al numero di iniziative di competenza di ciascuna amministrazione; il grafico suesposto mostra la distribuzione tra le amministrazioni con esclusivo riferimento al numero di relazioni AIR pervenute al DAGL, prescindendo da ulteriori classificazioni delle stesse per materia e complessità degli interventi normativi. Va, inoltre, ribadito che il dato relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri riguarda complessivamente l'attività svolta dai Dipartimenti e dalle strutture della stessa, anche affidati a Ministri senza portafoglio.

Il grafico che segue si riferisce all'anno 2015 ed è elaborato secondo gli stessi criteri del precedente.

Grafico 4 – Distribuzione delle AIR tra le amministrazioni. Anno 2015

Dalla comparazione dei grafici emerge con tutta evidenza l'ormai elevato grado di ottemperanza alla disciplina sull'AIR, sensibilmente superiore all'andamento di base dell'anno precedente.

Esenzioni

I casi di esenzione dalla Relazione AIR, concesse ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, risultano essere nel 2016 n. **3** (n. 5 nel 2015), riferiti ai seguenti atti normativi:

- 1) D.L.: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";
- 2) D.L.: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";
- 3) D.L.: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Esclusioni

I casi di esclusione dalla Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, risultano essere nel 2016 n. **17** (n. **38** nel 2015). riferiti agli atti

normativi di seguito elencati (si segnala che per il disegno di legge di ratifica di più accordi internazionali, di cui al successivo punto 9, sono presenti n. 3 comunicazioni di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione):

1. d. lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante integrazione all’articolo 19 del DPR 22 marzo 1974, n. 381, concernente misure di limitazione al traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle Province di Trento e di Bolzano”;
2. d. lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al DPR 15 luglio 1988, n. 305, e al D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei Conti”;
3. d. lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico”;
4. d. lgs.: “Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”;
5. d. lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al DPR 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano”;;
6. D.L.: “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilità”;
7. D.lgs.: “Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo in materia di contratti pubblici”;
8. D.lgs.: “Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di entrate erariali regionali”;
9. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi (le esclusioni dalla relazione AIR sono riferite soltanto ai primi tre accordi, mentre in tutti gli altri sono presenti): **1)** “Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; **2)** “Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; **3)** “Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; **4)** “Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; **5)** “Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca

- dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; **6)** “Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; **7)** “Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; **8)** “Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; **9)** Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; **10)** Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; **11)** Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015”;
10. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago di Compostela il 25 marzo 2015”;
 11. D.lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica del settore commerciale, recante modifiche ed integrazioni al DPR 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche”;
 12. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016”;
 13. D.lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana recante Modifiche del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 – Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria”;
 14. D.lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 1 del DPR 22 marzo 1974, n. 279, in materia di prelievo venatorio”;
 15. D.lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di demanio idrico”;
 16. d.lgs.: “Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di temporanee variazioni all'elenco delle specie cacciabili”
 17. D.lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa ed organizzativa di supporto agli Uffici giudiziari”;

2.2.2 V.I.R.

Nel 2016 sono pervenute al DAGL le seguenti relazioni:

- Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale: n. **1** relazione VIR.
- Ministero della Giustizia: n. **2** relazioni VIR
- Ministero della Difesa: n. **4** relazioni VIR
- Ministero dell'Interno: n. **9** relazioni VIR
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: n. **4** relazioni VIR
- Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: n. **4** relazioni VIR
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: n. **1** relazione VIR.

Per quanto riguarda le iniziative assunte dalle altre Amministrazioni centrali sul tema in argomento, si segnala quanto segue.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite del proprio Ufficio legislativo, il 28 novembre 2016 ha comunicato di avere elementi utili per le relazioni VIR relative ai provvedimenti di seguito elencati: 1) articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”; 2) articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”; 3) articoli 2, 5, 10 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante “*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”.

L'ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso una nota, inviata il 25 ottobre 2016 alle Direzioni generali dello stesso ministero, con la quale invitava tali strutture ad inoltrare gli elementi utili per la redazione delle relazioni VIR, relative ai provvedimenti adottati nel 2014.

Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso una copia della relazione al Parlamento sullo stato di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, il quale prevede che il Dipartimento medesimo effettui un monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa. Al riguardo, il DAGL ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 28 settembre 2016, di inviare la relazione VIR relativa al provvedimento sopra citato, in quanto di sua competenza, anche avvalendosi degli elementi forniti dal Dipartimento per le pari opportunità.

Ciò premesso, si elencano, di seguito, i provvedimenti sui quali le Amministrazioni hanno effettuato la procedura VIR nell'anno 2016:

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

1. D.P.C.M. 17 gennaio 2014, n. 33
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 90, concernente l'individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241

Ministero della Giustizia

1. D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110
Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161
Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Ministero della Difesa

1. D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7
Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244
2. D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8
Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244
3. D.L. 1 agosto 2014, n. 109.
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero
4. D.L. 16 gennaio 2014, n. 2.
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione